



**S.C.I.A.
- ROMA -**

Avvertenze:

Il materiale contenuto è da considerarsi riservata ad esclusivo uso interno, ha finalità meramente orientative. I riferimenti menzionati, fatte salve successive modifiche ed eventuali integrazioni, non tengono conto dei regolamenti attuativi e delle specifiche normative di settore anche territoriali.

1. La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti producendo **effetti immediati**.

La SCIA è disciplinata dall'art. 19 della L. n.241 del 1990, "*Legge sul procedimento amministrativo*". L'istituto è stato modificato integralmente dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, sostituendo la DIA e prevedendo la possibilità di avviare l'attività oggetto della segnalazione dalla data della presentazione di questa, all'amministrazione competente.

La dichiarazione dell'imprenditore sostituisce, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art.19 "*ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni*" non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di specifici strumenti di programmazione e pianificazione così come nel caso di "*vincoli ambientali, paesaggistici o culturali*", ecc.

Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare la SCIA, correttamente compilata e completa in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti **soggettivi** (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività): si deve infatti trattare di provvedimento il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi; nonché di requisiti **oggettivi** attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

La compilazione dei campi e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività.

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell'attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l'avvio di un'attività non ancora strutturata, che

ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.

E' importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA, secondo quanto disposto dal [comma 3 dell'art.19](#), deve accertare, **entro sessanta giorni** dalla ricezione, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati e dei presupposti di cui al [comma 1](#).

In caso negativo, l'amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell'attività, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a **trenta giorni** per l'adozione di queste ultime, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero, qualora ciò non sia possibile, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa e sanziona, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile di dichiarazioni mendaci.

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni ([comma 6](#)).

Nei casi di SCIA in materia **edilizia**, il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta ([comma 6-bis](#)).

Non costituendo la SCIA, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività, provvedimenti taciti direttamente impugnabili è previsto al [comma 6-ter](#) la possibilità da parte degli interessati di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione.

Il [D. Lgs. n. 222/2016](#), "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" (Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277 - Supplemento ordinario n. 52/L) ha avuto un impatto rilevante sull'attività dei tecnici, individuando le tipologie degli interventi assoggettati a permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), alla comunicazione di inizio lavori asseverata (*Cila*) e quelli realizzabili in edilizia libera.

La **Tabella A**¹, allegata al Decreto Legislativo summenzionato, determina per ogni attività oggetto dell'elenco il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

2. Le attività regolamentate da normative speciali e soggette ad abilitazione da parte della Camera di Commercio, possono essere avviate solo dopo la trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro delle Imprese.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, relative alla sussistenza dei requisiti (morali e/o tecnico professionali) e dei presupposti necessari per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività.

Le **attività, cosiddette regolamentate**, il cui avvio è subordinato alla trasmissione della SCIA al Registro delle Imprese, sono²:

- Autoriparazione
- Commercio all'ingrosso
- Facchinaggio
- Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- Installazione di impianti
- Attività molitorie

3. L'Allegato al DM 2 marzo 2018³ (*Glossario edilizia libera*) ha, invece, definito puntualmente gli **interventi che non richiedono Permesso di costruire, Cil, Cila o Scia**, riportando

- Il regime giuridico dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a *e-quinquies*), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
- L'elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
- L'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.

¹ Tabella A del decreto legislativo n. 222 del 2016: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Tabella_A.pdf

² https://www.rm.camcom.it/pagina98_attivit-regolamentate.html

³ Glossario: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/07/18A02406/sq>

- L'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.
- Dalla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 è possibile estrarre l'elenco degli interventi edilizi suddivisi nei seguenti regimi amministrati: attività libera, CILA, SCIA, Permesso di costruire, Scia alternativa al permesso di costruire.

4. Secondo quanto disposto dall'art. 19-bis della L. n.241 del 1990, "*Legge sul procedimento amministrativo*", rubricato "*Concentrazione dei regimi amministrativi*", deve essere indicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione lo **sportello unico**, di regola telematico, al quale presentare la SCIA. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio (**comma 1**).

Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui prima. Detta documentazione viene immediatamente trasmessa alle amministrazioni competenti al fine di svolgere le verifiche e i controlli di cui all'art. 19 (**comma 2**).

Lo **Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)**, istituito dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è lo strumento di semplificazione amministrativa che consente di coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini. Il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP (D.P.R. n.160/2010) identifica lo Sportello Unico quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Il regolamento specifica (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati **esclusivamente in modalità telematica** e quindi non può essere presentata in forma cartacea (neanche tramite posta o fax).

Le SCIA presentate in forma cartacea vengono considerate irricevibili e inefficaci; non vengono pertanto trattate dagli uffici del SUAP, né producono alcun effetto giuridico; l'attività che nel frattempo fosse stata intrapresa è quindi sanzionabile.

L'Amministrazione Capitolina ha realizzato uno Sportello telematico denominato "SUAP Roma"⁴ (accessibilità: www.comune.roma.it > menù: servizi > Commercio e Impresa > Sportello unico attività produttive - S.U.A.P. Roma) che consente di presentare una pratica, monitorarne lo stato di avanzamento, effettuare i relativi pagamenti e ricevere eventuali comunicazioni da parte dei competenti Uffici.

Detto sportello è articolato in due sezioni: una dedicata alla consultazione della modulistica, con obiettivi informativi ed orientativi, l'altra, all'accesso di imprese ed intermediari, consistente in servizi online per utenti qualificati.

È necessario che per usufruire dei servizi presenti sulla piattaforma gli utenti debbano acquisire la qualifica di persona giuridica.

⁴ https://www.comune.roma.it/suap-portal/it/home_suap.page

5. Riferimenti ed evoluzione normativa in ambito S.C.I.A.

- Il **Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127** recante "*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" (Gazzetta Ufficiale 13/7/2016, n. 162); per il testo del quale si faccia riferimento al seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00141/sg
- Il **Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126** recante "*Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" (Gazzetta Ufficiale 13/7/2016, n. 162); per il testo completo si faccia riferimento al seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00140/sg
- L'**Intesa 20 ottobre 2016** recante "*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*" (Gazzetta Ufficiale 16/11/2016, n. 268); per il testo completo si faccia riferimento al seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/16/16A08003/sg
- Il **Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222** recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" (Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277 - Supplemento ordinario n. 52/L); per il testo completo si faccia riferimento al seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg
- Il **Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31** recante "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" (Gazzetta Ufficiale 23/03/2017, n. 68); per il testo completo si faccia riferimento al seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/22/17G00042/sg
- Il **Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018** recante "*Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*" (Gazzetta Ufficiale 07/04/2018, n. 81); per il testo completo si faccia riferimento al seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/07/18A02406/sg

N.B. Allo stato attuale, la modulistica messa a disposizione dal Comune di Roma in materia di Scia è rinvenibile al seguente link:

www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF49665

Ovvero, nel sito ufficiale della Regione Lazio:

www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=modulisticaDettaglio&id=99